

cluse dagli Istituti in contravvenzione alla legge.

Ora, mentre, per le operazioni vecchie, la sanzione è o aumento del capitale, in ragione del quadruplo dell'importo delle operazioni non smobilizzate, o riduzione della circolazione nella stessa proporzione; per le operazioni nuove, fatte in contravvenzione alla legge, la sanzione sarebbe diversa, e consisterebbe nel pagamento di una tassa eguale al triplo del relativo tasso di sconto delle operazioni. Perchè, io domando al Ministero e alla Commissione, perchè, egregi colleghi, questa diversità di trattamento tra i peccati vecchi ed i peccati nuovi? Se una certa indulgenza si può comprendere pei peccati vecchi, non è forse vero che pei peccati nuovi, per la trasgressione di una nuova legge, la sanzione dovrebbe essere più severa e più grave?

Ma, lasciando pure da parte questo confronto, dal punto di vista della pena, quale è la ragione per la quale la legge vieta agli Istituti di emissione determinate operazioni? Perchè ritiene che tutte le operazioni non permesse, rappresentino investimenti di capitale in condizione di non avere quella sicurezza e quella prontezza di liquidazione, che sono necessarie perchè i capitali stessi continuino a servire di garanzia dei biglietti emessi. Ora, stando così le cose, la sanzione che dobbiamo porre, pel caso che, ad onta delle prescrizioni della legge, tali operazioni venissero fatte, non può essere che quella di diminuire la quantità dei biglietti in circolazione, e diminuirla in proporzione appunto della importanza di quelle operazioni illecite, per le quali una parte del capitale dell'Istituto non può più servire a garantire i biglietti. Questa è evidentemente la ragione per cui, all'articolo 13, si è stabilito che, quanto all'importo delle smobilizzazioni non eseguite, si debba ridurre la circolazione.

E la ragione stessa che vale per le smobilizzazioni non eseguite, vale per le nuove immobilizzazioni. Noi non troviamo che debba farsi alcuna differenza fra un caso e l'altro, e riteniamo si debba, perciò, non già applicare semplicemente la tassa tripla in ragione dello sconto dell'operazione della quale si tratta, come propone l'articolo 14 in discussione, ma imporre la riduzione proporzionale della circolazione.

Si dice che la maggiore tassa deve co-

stituire un freno alle operazioni proibite dalla legge. Certo nella maggior parte dei casi sarà un freno, ma non lo sarà sempre; perchè vi possono essere operazioni, che, col miraggio di lauti lucri, persuadano gli Istituti ad esporsi anche al pagamento di questa tripla tassa, per correre l'alea dello sperato guadagno. E allora torneremmo ben presto nelle condizioni deplorabili alle quali oggi si intende rimediare.

Io pertanto, dopo avere così spiegato il motivo dell'emendamento proposto, spero che il Ministero e la Commissione lo vorranno accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. In materia di sanzioni penali credo importi non eccedere mai nella misura, perchè la pratica c'insegna che le pene troppo severe praticamente poi non si applicano.

Ora noi siamo di fronte ad una disposizione la quale, secondo me, contiene una pena già severissima.

L'Istituto di emissione può essere indotto a fare un'operazione non consentita dalla legge, dall'idea del guadagno che ne può trarre. Ma il guadagno che l'Istituto ritrae, impiegando una parte della sua circolazione in un'operazione illegale, consiste nello sconto che riscuote, nell'interesse del denaro, che impiega.

Ora la disposizione di legge, proposta d'accordo tra il Ministero e la Commissione, obbliga l'Istituto a pagare a titolo di multa tre volte l'interesse che ha tratto.

Evidentemente, se questa disposizione di legge verrà eseguita, non vi sarà più alcun Istituto di emissione il quale vorrà fare di queste operazioni: perchè impiegare un milione per ritrarre 50,000 lire d'interesse, e dover pagare 150,000 lire di multa, è un'operazione che certo non sedurrà alcuno.

Ma dirà l'onorevole Tecchio che questa disposizione non si potrà far eseguire.

Quest'argomento però prova *a fortiori* che non bisogna ricorrere a pene troppo severe. Poichè, se l'Amministrazione avrà qualche esitanza ad applicare questa pena, già così severa, ne avrà ancor più per applicarne un'altra più grave.

D'altronde la pena che vorrebbe applicare l'onorevole Tecchio è assolutamente sproporzionata all'entità della violazione, perchè un